SENT. n. 69/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Antonino	GRASSO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21750 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale contro TESSERA Francesca, nata a Sanremo (IM) in data 11.04.1958, codice fiscale: TSSFNC58D51I138E, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Gianluca De Marco, codice fiscale: DMRGLC72P23D969R, p.e.c.: gianlucademarco@pec.avvocatisanremo.it, con lui elettivamente domiciliata al predetto indirizzo digitale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 settembre 2026, il consigliere relatore Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Rosanna Mattera, e l'avv. Gianluca De Marco per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata il 7 novembre 2025 la Procura regionale ha

convenuto in giudizio Francesca Tessera per sentirla condannare al risarcimento del danno, in favore dell'Agenzia delle entrate, pari ad euro 18,811,73 cui aggiungere la quota di danno arrecato al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per indebita percezione di una quota di trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1,508,00, per un totale di euro 20.319,73. Somma da maggiorare: quanto ad euro 12.811,73 della miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di pagamento di ciascun rateo (o frazione di rateo) della retribuzione di spettanza per il periodo luglio 2014/ottobre 2016; quanto ad euro 1.508,00 dalla data di pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del suddetto Fondo; quanto ad euro 6.000,00 dalla data del 30 marzo 2021, d'irrevocabilità della sentenza penale di condanna n. 923/2020 emessa dal Tribunale d'Imperia; nonché con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, ed alle spese del giudizio in favore dello Stato.

Risulta dall'atto di citazione che Francesca Tessera, dipendente dell'Agenzia delle entrate, è stata condannata dal Tribunale d'Imperia, con sentenza n. 923, del 13 novembre 2020/18 gennaio 2021, resa a seguito di dibattimento e divenuta irrevocabile il 30 marzo 2021, per aver commesso i reati di falso e truffa nello svolgimento del rapporto di lavoro con la datrice, avendo: a) attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, datata 11.7.2016, volta ad ottenere la fruizione del congedo speciale retribuito ai sensi dell'art. 42, co. 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, di «essere effettivamente e stabilmente dimorante con la persona da assistere all'indirizzo sito in Sanremo, Via Dante Alighieri n. 174 a far data dal 28/10/2014 e per tutta la durata del periodo richiesto», risultando

invece l'assenza, nel predetto luogo, della propria madre quale persona da assistere; b) con artifici e raggiri descritti nella condotta di cui al capo a) traeva in errore il proprio datore di lavoro, che poneva in pagamento per complessivi euro 927,00 lordi, i giorni compresi tra il 4 agosto e il 12 settembre 2016, usufruiti quale congedo (costo giornaliero quantificato in euro 77,25 lordi), così realizzando un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente. All'esito del giudizio penale l'Agenzia delle entrate ha costituita in mora la prevenuta con atto notificatile il 18 giugno 2021.

Rinvenendo una fattispecie di danno erariale, la Procura ha emesso invito nei confronti dell'odierna citata, notificato il 22 maggio 2025. Svolta attività difensiva da parte dell'invitata, anche con audizione personale, la Procura ha ritenuto non dirimenti gli argomenti dalla stessa addotti, e, invocata l'autorità di giudicato della sentenza dibattimentale di condanna, ha contestato:

- l'indebita percezione di retribuzione in assenza dal servizio per 158, e poi di altre 15, giornate lavorative, tra il novembre 2014 e l'ottobre 2016, illecitamente fruendo del congedo biennale concessole ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001. Tale pregiudizio, denominato finanziario, si comporrebbe di due diverse voci: l'una relativa alle illecite astensioni dall'attività lavorativa retribuita per 158 giorni, tra il novembre 2014 e il luglio 2016; l'altra relativa alle illecite astensioni dall'attività lavorativa retribuita per 15 giorni, tra agosto e ottobre 2016. La condotta illecita tenuta dalla Tessera in entrambe le fattispecie esaminate sarebbe la medesima; tuttavia, il giudice penale ha preso in considerazione esclusivamente la frazione relativa al periodo agosto/ottobre 2016. Secondo la Procura, l'acquisita certezza proveniente dalla pronuncia penale circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità e la riferibilità

causale alla condannata, esonererebbe l'attore dal fornire ulteriori elementi di prova diverse da quelle già acquisite. In particolare, la circostanziata segnalazione dell'Amministrazione e l'allegato rapporto della Polizia municipale di Sanremo del 19 agosto 2016, consentirebbero di affermare che anche le prestazioni lavorative non eseguite, relativamente al periodo novembre 2014/luglio 2016, sarebbero illecite. Coerentemente con le acquisizioni istruttorie (nota della Ragioneria Territoriale di Savona/Imperia prot. 4329, del 23 febbraio 2021, indirizzata all'Agenzia datrice di lavoro) le indebite percezioni di retribuzione contestate sono: quanto al periodo compreso tra il novembre 2014 e il luglio 2016 pari ad euro 11.690,30; quanto al periodo 4 agosto/12 settembre 2016 pari ad euro 1.121,43, per un ammontare complessivo di euro 12.811,7. In dipendenza dell'illecita condotta tenuta, la convenuta avrebbe ricevuto, all'atto della cessazione dal servizio, una quota indebita di liquidazione di fine rapporto, pari ad euro 1,508,00 (anzianità 36 anni anziché 37, come da nota del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, del 9 febbraio 2021, prot. 4783);

- il danno conseguente alla lesione della reputazione dell'amministrazione a mezzo della condotta fraudolenta perpetrata con riferimento alle assenze avvenute senza giustificato motivo. Tale danno si ricollegherebbe al giudicato penale di condanna. Per la Procura regionale, l'assenteismo fraudolento è autonomamente produttivo di pregiudizio all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione d'appartenenza, a tenore dell'articolo 55-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e avrebbe realizzato *ex se* la condizione per l'azione risarcitoria del danno erariale. A maggior ragione, avrebbe generato il medesimo pregiudizio la condanna irrevocabile

irrogata alla dipendente infedele. Per la quantificazione del danno la Procura ha invocato: la gravità degli illeciti, di amplissima rilevanza, sotto il profilo oggettivo, tenendo conto della perduranza delle condotte (assenteismo fraudolento nel volgere di due anni) e delle modalità callide di realizzazione dell'indebito vantaggio connesso alla retribuzione percepita; sotto il profilo soggettivo, la convenuta, sebbene non incardinata ai più alti livelli della scala gerarchica, era, tuttavia, tenuta al rigoroso rispetto degli obblighi di servizio, così da assumere questo aspetto rilevanza da attribuire al disvalore delle illiceità commesse; sotto il profilo sociale, tali illiceità hanno avuto un rilievo meramente interno. L'insieme di queste considerazioni ha indotto il Requirente a contenere la domanda giudiziale per questa partita di danno, formulata in misura equitativa, nella misura di euro 6.000,00, pari alla metà (circa) del complesso delle indebite retribuzioni ricevute per il periodo di svolgimento dei fatti.

Con memoria depositata il 4 marzo 2026 si è costituita la convenuta che: deduce come la sentenza di condanna ha accertato violazioni relative ad alcuni giorni di congedo tra il 4 agosto e il 12 settembre 2016, e che da tale accertamento non si potrebbe far discendere direttamente in via presuntiva una violazione anche per tutti i restanti giorni di congedo straordinario goduti. La mancanza di prove che durante i giorni di congedo straordinario goduti tra il 2016 e il 2024 la convenuta avrebbe svolto altre attività piuttosto che assistere la madre, comporterebbe che nessun danno economicamente valutabile le possa essere attribuito, se non nei limiti di quanto strettamente conseguente alla sentenza penale di condanna e, quindi, per i congedi usufruiti tra il 4 agosto e il 12 settembre 2016; deduce che la giurisprudenza di legittimità avrebbe

fornito una interpretazione del concetto di "convivenza" indicato nel d.lgs. 151/2001, art. 42, co. 5, che non coincide con quello di coabitazione e che assistere una persona ammalata non significa rimanere costantemente a fianco della stessa, bensì svolgere, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, interventi diversificati in base alle esigenze quotidiane dell'assistito; relativamente al danno all'immagine, deduce che i fatti contestati avrebbero una valenza puramente interna all'amministrazione, non avendo ricevuto un *clamor fori* effettivamente percepibile. Il danno, in ogni caso, non potrebbe essere valutato, se non nei limiti e in diretta connessione al pregiudizio economicamente quantificato nella sentenza penale.

Con ordinanza 17 aprile 2026 n. 17, resa in seguito all'udienza del 26 marzo 2026, è stato disposto incombente istruttorio, con onere a carico della Procura regionale

In data 4 maggio 2026, la Procura regionale ha depositato varia documentazione (giurisprudenza della Cassazione; verbale udienza 17.1.2020, p.p. n. 3937/16 R.G.N.R. a carico di Tessera Francesca; certificato storico residenza assistita).

All'udienza odierna il Pubblico ministero e la parte privata hanno ribadito le rispettive posizioni e conclusioni, come da verbale. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è fondata nei limiti che seguono.

1. La Procura regionale ha contestato il danno diretto relativo a due periodi di assenza retribuita dal lavoro della convenuta.

1.1. Il primo periodo riguarda i giorni compresi tra il 4 agosto e il 12 settembre 2016. A questo si riferisce la sentenza di condanna n. 923, del 13 novembre 2020/18 gennaio 2021, resa, a seguito di dibattimento e divenuta irrevocabile il 30 marzo 2021, dal Tribunale di Imperia.

La suddetta sentenza ha accertato, con autorità di giudicato, che la convenuta ha attestato falsamente di essere effettivamente e stabilmente dimorante con la persona da assistere all'indirizzo sito in Sanremo, Via Dante Alighieri n. 174, risultando invece l'assenza, nel predetto luogo, della propria madre quale persona da assistere. Come è agevole inferire, pertanto, quel che rileva non è (come erroneamente deduce la convenuta) il concetto di "convivenza", indicato nel d.lgs. 151/2001, art. 42, co. 5, fornito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto la condotta fraudolenta concretamente tenuta, con conseguente danno per l'amministrazione datrice di lavoro.

Le condotte materiali relative a tale periodo sono state accertate nel giudizio penale dibattimentale, i cui accertamenti fanno stato quanto alla sussistenza dei fatti e alla loro illiceità (Sez. III, n. 522/2013; Sez. Liguria, n. 106/2023).

Risulta pertanto acclarato il danno diretto pari agli emolumenti percepiti dalla convenuta nel suddetto periodo di astensione fraudolenta dal lavoro, emolumenti che secondo la prospettazione attorea, non contestata, ammontano ad euro 1.121,43, oltre euro 157,00 pro-quota TFR.

1.2. Il secondo periodo di assenza retribuita dal lavoro cui si riferisce la contestazione erariale si è dipanato tra novembre 2014 e luglio 2016, per un totale di 158 giorni.

Rispetto a questo secondo periodo la Procura regionale ha ritenuto

provata l'illiceità dell'assenza retribuita dal lavoro sulla scorta della suddetta condanna penale, della circostanziata segnalazione dell'Amministrazione e del rapporto della Polizia municipale di Sanremo del 19 agosto 2016. Per il periodo *de quo,* risulta anche una dichiarazione a firma della convenuta, datata 28 ottobre 2014, di richiesta del congedo ex art. 42, commi 5-5*quinquies*, del d.lgs. n. 151/2001, con decorrenza 1.11.2014, per assistere la propria genitrice che, come risulta dagli atti versati in giudizio, aveva trasferito dal 27.10.2014 la propria residenza nel nucleo familiare della figlia Tessera Francesca. Anche al suddetto periodo novembre 2014-luglio 2016 di assenza retribuita dal lavoro si riferisce la denuncia, datata 1.9.2016, dell'Amministrazione alla A.G.

Il Collegio, rilevato che il suddetto periodo di assenza retribuita dal lavoro non è coperto dal giudicato penale rinveniente dalla predetta sentenza di condanna n. 923/2021, ha disposto un supplemento istruttorio onerando la Procura, che ha depositato diversa documentazione (sentenze della Cassazione; verbale udienza 17.1.2020, p.p. n. 3937/16 a carico di Tessera Francesca; certificato storico residenza assistita).

Dagli atti del giudizio non risulta che l'amministrazione abbia svolto controlli sulla fruizione del congedo retribuito.

Ritiene il Collegio che siffatta documentazione non valga a corroborare il primigenio quadro probatorio. Invero, le sentenze del giudice di legittimità sono relative al reato di falso e nulla aggiungono, sotto il profilo probatorio, relativamente al periodo di cui si è detto. Del pari, il verbale d'udienza riguarda il procedimento penale concluso con la sentenza di condanna prima richiamata, dunque il primo periodo di assenza indebita dal servizio. Infine, il certificato storico di residenza riporta semplicemente i cambiamenti di dimora della

madre della convenuta.

In definitiva, il compendio probatorio prodotto dalla Procura consente di formulare, rispetto al periodo più volte indicato, un giudizio di verosimiglianza circa la ricorrenza delle modalità di assenza dal servizio censurate con la predetta sentenza n. 923/2012. Tuttavia, tale compendio, anche in esito al disposto supplemento istruttorio, non consente di raggiungere il grado minimo di attendibilità richiesto, sotto il profilo probatorio, ai fini della responsabilità amministrativa. Rispetto al suddetto periodo, pertanto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.

2. Fondato è il contestato danno all'immagine.

L'attore pubblico ricollega il danno alla reputazione dell'amministrazione a due titoli di responsabilità, ovvero l'art. 55-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque la condanna irrevocabile della dipendente infedele.

In forza dell'art. 55-*quinques*, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, è obbligato a risarcire tanto il danno patrimoniale, quanto il danno d'immagine di cui all'articolo 55-*quater*, c. 3-*quater* del medesimo decreto. Quest'ultima disposizione normativa, nella parte in cui prevede (va) una nuova fattispecie di natura sostanziale, comprendente anche le modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del procuratore contabile, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega (Corte cost., n. 61/2020). Per effetto

di tale pronuncia della Corte delle leggi, il danno reputazionale conseguente a false attestazioni in servizio dei dipendenti pubblici è stato attratto nell'alveo della disciplina generale del pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione, pur mantenendo il carattere speciale e pertanto sganciato dal previo giudicato penale di condanna (*ex multis,* Sez. Liguria, n. 45/2022).

Dalle considerazioni svolte, in disparte ogni approfondimento circa l'applicabilità nel caso di specie della disposizione legislativa appena richiamata, segue che occorre fare riferimento alla disciplina generale in tema di danno all'immagine degli enti pubblici.

Tanto considerato, Il Collegio ritiene di dare continuità all'indirizzo interpretativo per cui il danno all'immagine, dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, è risarcibile a fronte di reati, accertati con pronuncia passata in giudicato, commessi «a danno» delle pubbliche amministrazioni (Sez. Liguria, n. 73/2023; n. 59/2025; n. 3/2026). Siffatto indirizzo è stato da ultimo condiviso dall'organo nomofilattico della Corte (SS.RR., n. 3/2026).

Nel caso di specie sussiste (anche) il giudicato penale di condanna per il reato di truffa aggravata (art. 640, c. 2, c.p.) tipicamente integrato, tra l'altro, dall'ingiusto profitto realizzato dal reo, con danno per l'amministrazione.

Per il danno all'immagine sofferto dall'amministrazione pubblica, la risarcibilità costituisce un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza sia di questa Corte (SS.RR., n. 10/2003/QM) che della Cassazione (Sez. un., n.5568/97; Id., n. 744/99) univoche nel ravvisare tale fattispecie nel grave nocumento arrecato al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza e quale effetto della condotta delittuosa serbata dai propri agenti. Le condotte delittuose sono di per sé idonee, in particolar modo ove

percepite all'esterno, a pregiudicare l'immagine, il prestigio e la personalità dell'Amministrazione, senza necessità, affinché tale pregiudizio si realizzi, che siano sostenute e dimostrate "*le spese necessarie al ripristino*", le quali, eventualmente, costituiscono solo "*uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento*" (SS.RR., n. 1/2011/QM). Quest'ultima viene basata su un'analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fonda su una serie di indicatori ragionevoli, di natura oggettiva -inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso- di natura soggettiva -legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della pubblica amministrazione- di natura sociale -legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica ed anche all'interno della stessa amministrazione, al *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media (di recente Sez. Liguria, n. 73/2023).

La Procura regionale ha invocato la gravità degli illeciti, la reiterazione degli stessi, le modalità callide di realizzazione dell'indebito vantaggio e il ruolo della convenuta che, sebbene non incardinata ai più alti livelli della scala funzionale, era tuttavia tenuta al rigoroso rispetto degli obblighi di servizio.

Giusta art. 1, c. 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, come inserito dall'art. 1, c. 62, della legge n. 190 del 2012, «l'entità del danno all'immagine … si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente».

Considera il Collegio che il c.d. criterio del *duplum* nel caso *de quo* non debba trovare applicazione, atteso che i fatti illeciti non hanno generato alcun *strepitus fori,* che, come appena rilevato, incide proprio sulla quantificazione

del danno.

La convenuta ha conseguito una indebita locupletazione, pari ad euro 1.121,43, erogati dal datore di lavoro nel periodo di assenza fraudolenta dal lavoro, oltre euro 157,00, quale quota del TFR, che si risolve, per il titolo in contestazione, integralmente in danno.

3. In definitiva, la domanda è fondata nei termini suddetti. Il pregiudizio accertato si risolve integralmente in danno erariale risarcibile, atteso che non opera il limite al risarcimento introdotto dall'art. 1, c.1, lett. a), n. 5, della legge 22 gennaio 2026, n. 1, trattandosi di responsabilità a titolo di dolo con indebito arricchimento. Sulle somme dovute a titolo di risarcimento va conteggiata la rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data dell'attività illecita, per il danno diretto, e dal giudicato di condanna per il danno all'immagine. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al saggio legale, sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accerta la responsabilità amministrativa di Tessera Francesca e, per l'effetto, la condanna al pagamento, a favore dell'Agenzia delle entrate, della somma di euro 1.278,43 (mille/278,43) a titolo di danno diretto e di euro 1.278,43 (mille/278,43) a titolo di danno all'immagine, per un totale di euro 2.556,86 (duemila/556,86).

La predette somme devono essere rivalutate secondo gli indici Istat, la prima dal 12 settembre 2016, la seconda dal 30 marzo 2021, e maggiorate con gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

Il Consigliere est. — Il Presidente

(Antonino Grasso) — (Piero Carlo Floreani)

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 347,51 (euro Trecentoquarantasette/51).

Genova, 20 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)

F.to digitalmente